

## RELAZIONE TECNICA

DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI, IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE E INVESTIMENTI STRATEGICI.

### CAPO I MISURE URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI

#### **Articolo 1** (*Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali*)

La norma non introduce nuove funzioni in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avendo già la stessa i compiti riferiti alla tutela dei consumatori ai sensi di quanto previsto dal codice del consumo. Nell'ambito dell'AGCM è, infatti, già presente un Dipartimento per la tutela del consumatore articolato in tre direzioni settoriali competenti, nello specifico, in materia di trasporti e turismo, già destinate alla trattazione di questioni relative alle pratiche commerciali scorrette; l'Autorità è, pertanto, già dotata di adeguate competenze professionali e strutture in grado di offrire una prima tutela al consumatore anche con il servizio di *call center* e di comunicazione e segnalazioni *online*, assistere e orientare in merito alle segnalazioni di pratiche commerciali scorrette e gestire la fase istruttoria dei procedimenti relativi alle violazioni previste nell'ambito delle procedure esistenti in materia di pratiche commerciali scorrette. Peraltro, si segnala che, in relazione alle attività previste, infatti, l'AGCM provvederà con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, si segnala che nel mese di maggio 2023 si sono concluse le seguenti procedure concorsuali per l'immissione in ruolo di nuove figure di funzionari:

- concorso pubblico, per titoli ed esami, a **dodici posti** nella qualifica di funzionario in prova, con formazione giuridica, nel ruolo della carriera direttiva al livello 6 della tabella stipendiale dei Funzionari dell'Autorità (F6G) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV<sup>^</sup> Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 69 del 30/08/2022: oltre alle dodici unità già previste ed immesse in ruolo a partire dal 1° giugno 2023, con delibera 30 maggio 2023 l'Autorità ha disposto lo scorrimento delle graduatorie, disponendo l'assunzione degli idonei ulteriormente collocati nelle posizioni comprese dalla tredicesima alla ventitreesima, con conseguente immissione in ruolo di totali **23 nuovi funzionari** di formazione giuridica;
- concorso pubblico, per titoli ed esami, a **otto posti** nella qualifica di funzionario in prova, con formazione economica, nel ruolo della carriera direttiva al livello 6 della tabella stipendiale dei Funzionari dell'Autorità (F6EC), bandito con Delibera del 5 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV<sup>^</sup> Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 55 del 12/07/2022: oltre alle otto unità già previste, l'Autorità ha disposto lo scorrimento delle graduatorie, disponendo l'assunzione degli idonei ulteriormente collocati di ulteriori cinque unità con conseguente immissione in ruolo di totali **13 nuovi** funzionari di formazione economica.

Si riporta quindi il contingente di personale in servizio al 31 dicembre 2022.



## Personale in servizio al 31 dicembre 2022

Qualifica	Personale (n.)		Totale
	Tempo indeterminato	Tempo determinato	
<b>Dirigente*</b>	21		21
<b>Funzionario**</b>	139	11	150
<b>Operativo***</b>	68	4	72
<b>Esecutivo</b>	10		10
<i>Totale</i>	<i>238</i>	<i>15</i>	<i>253</i>
<b>Comando/distacco</b>			21
<i>Totale</i>			<i>274</i>

A tale contingente vanno quindi aggiunti i nuovi funzionari assunti a tempo indeterminato nel numero di 36 unità, con un aumento di circa il 25% del numero dei funzionari.

Alla luce dei dati sopra riportati, in considerazione del rilevante aumento del contingente dell'Autorità, dalla disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità può provvedere alle attività aggiuntive sopra riportate con le risorse umane, finanziarie e strumentali sussistenti a legislazione vigente.

### **Articolo 2** (*Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili*)

La disposizione è destinata ad applicarsi ai futuri accordi tra amministrazione e compagnie aree che, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 accettano gli obblighi, ovvero partecipino alla gara per l'affidamento in esclusiva del servizio di trasporto sulla rotta interessata da OSP. Prevedendo semplicemente un livello massimo tariffario, la disposizione incide soltanto sulla politica di *revenue management* della compagnia area e non ha incidenza sulle risorse statali, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 3** (*Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma*)

Il **comma 1** interviene con misure finalizzate a soddisfare un temporaneo incremento della domanda del servizio di taxi in relazione – a titolo esemplificativo – a variazioni dei flussi turistici o a grandi eventi. In particolare, prevede la possibilità di rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive – di durata non superiore a dodici mesi prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla predetta ricognizione dei dati - per l'esercizio del servizio di taxi. Segnatamente, si prevede che la determinazione del numero delle licenze avvenga in proporzione alle esigenze dell'utenza, in ragione del carattere temporaneo o stagionale dell'esigenza, e con una durata,



in ogni caso, mai superiore ai dodici mesi. Sul punto, si precisa, inoltre, che le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi, i quali possono valorizzarle attraverso la gestione in proprio oppure mediante l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi.

La possibilità di rilasciare licenze stagionali o temporanee è già prevista a legislazione vigente come una delle attività amministrative di competenza dei comuni, che conseguentemente sono già chiamati a svolgere in via ordinaria tali funzioni. Rispetto a tale quadro normativo, la novità introdotta dalla disposizione in esame riguarda esclusivamente la possibilità di attribuire le licenze stagionali o temporanee anche ai soggetti già titolari di licenze taxi, in deroga ai limiti fissati dall'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Trattasi, pertanto, di disposizione da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**I commi 2 e 3** disciplinano le modalità di svolgimento del concorso straordinario per il rilascio di licenze aggiuntive per il servizio di taxi, destinato ad operare nelle more della ricognizione dei dati relativi alla consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea.

Si tratta di un meccanismo di ampliamento dell'offerta di servizi taxi aggiuntivo agli ordinari strumenti già previsti a legislazione vigente, che tuttavia può essere svolto dai comuni individuati dalla disposizione in esame (comuni capoluogo di regione, comuni capoluogo sede di città metropolitane e città sede di aeroporto internazionale) con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Non si tratta, infatti, dell'attribuzione di nuove funzioni amministrative, ma di una disposizione che semplifica le procedure per lo svolgimento di funzioni già oggi nella titolarità dei comuni.

Il concorso straordinario prevede quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO<sub>2</sub>, nonché il versamento di un contributo, il cui importo è fissato dal comune competente sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. I comuni potranno determinare l'importo del contributo avvalendosi anche degli studi ricognitivi pubblicati dall'Agenzia delle entrate.

Trattasi, pertanto, di disposizione da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiranno in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e saranno destinati a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi alla data di pubblicazione del bando.

Si evidenzia che nei comuni interessati dalla presente disposizione non risultano ad oggi pendenti bandi di concorso per il rilascio di licenze aggiuntive. In ogni caso, la norma in esame non sostituisce le procedure ordinarie per l'ampliamento dell'offerta di servizio, per le quali si conferma la disciplina di settore anche rispetto alla gratuità o onerosità della licenza e alla destinazione degli eventuali proventi.

Il comma 4 prevede che ai soggetti vincitori del concorso straordinario sia riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024 e ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO<sub>2</sub>, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari



al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Il comma 5 prevede che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli di cui al medesimo comma 4 è, altresì, riconosciuto: a) ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio; b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

In proposito si osserva che l'art. 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 ha istituito un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato, per quanto qui rileva, a favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella GURI n. 113 del 16 maggio 2022, si è proceduto al riparto delle risorse del Fondo per le annualità 2022, 2023 e 2024 destinando una quota parte al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024. Le risorse, in questione sono state allocate sul capitolo di spesa del Ministero delle imprese e del made in Italy numero 7323 piano gestionale 2 denominato credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria m1, n1 e n2 - somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 agenzia delle entrate

Attualmente vi sono ancora disponibili risorse 2023 da distribuire per € 139.029.500,00 su M1 CO2 0-20 e per € 207.491.750,00 su M1 CO2 21-60.

Per il 2024 le risorse M1 per tutte e tre le fasce (0-20; 21-60 e 61-135) sono ancora in toto disponibili e ammontano complessivamente 590 milioni di euro.

Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consigli dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.

Il **comma 8** prevede la stipula, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e corsie preferenziali nelle aree urbane finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato



utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni.

Dalla stipula dell'intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, in ogni caso, le risorse per la realizzazione delle soluzioni e interventi dinanzi menzionati saranno individuate nell'ambito della predetta intesa in sede di Conferenza unificata a valere sui programmi di finanziamento già presenti a legislazione vigente.

Il **comma 9** integra le disposizioni finalizzate ad ampliare l'offerta di servizi taxi tramite misure volte a favorire l'utilizzo dell'istituto – già previsto a legislazione vigente, ma scarsamente utilizzato a causa delle relative complessità amministrative – dell'attivazione di turni integrativi di servizio.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 10** interviene con disposizioni di coordinamento normativo volte a sopprimere le lettere a) e c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Si tratta delle previsioni relative alle turnazioni integrative e al rilascio di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, in conseguenza delle nuove previsioni introdotte sul punto rispettivamente al comma 3, lettera b), e al comma 2.

Trattasi, pertanto, di disposizione di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



#### **Articolo 4** (*Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo*)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo. L'intervento è stato ponderato in considerazione del limitato arco temporale di riferimento, compreso tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, nonché con specifico riferimento alla circoscritta area territoriale di interesse turistico della regione Siciliana e della regione Sardegna colpite dagli eccezionali eventi verificatesi nel suddetto periodo.

Inoltre, le modalità di attuazione dell'intervento normativo sono definite sulla base di specifiche fattispecie individuate dalla norma e di precisi criteri di erogazione dei rimborsi analiticamente individuati con successivo decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Alla luce di quanto sopra, le risorse stanziare, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, sono, dunque, congrue per procedere all'erogazione dei rimborsi a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico-ricettivo così come individuati dalla norma.

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituito presso il Ministero del turismo e provvisto di una adeguata dotazione finanziaria per l'anno 2023 e pertanto utilizzabile per il raggiungimento degli obiettivi individuati dall'intervento normativo in esame.

## **CAPO II MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE**

#### **Articolo 5** (*Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica*)

**Commi da 1 a 6:** Si riconosce alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nel paragrafo 3 dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nei limiti della risorse di cui al comma 11.

Dal punto di vista strettamente finanziario, si evidenzia che la misura determina oneri corrispondenti ai limiti di spesa previsti normativamente ai sensi dalla medesima disposizione, pari a 10 milioni di euro nel 2024 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.



**Commi da 7 a 10:** prevedono l'istituzione presso il Ministero delle imprese e del made in Italy del Comitato tecnico permanente per la microelettronica, la composizione e le relative funzioni. Dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati e che per le attività di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del made in Italy.

**Comma 11:** Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, pari a 10 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge del 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali".

#### **Articolo 6** (*Chips Joint Undertaking – partecipazione italiana ai programmi europei*)

La disposizione, in relazione alle accresciute esigenze di partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «*Chips Joint Undertaking*», nonché per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore incrementa: a) lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028; b) lo stanziamento annuale sul Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 derivanti dalle esigenze di assicurare la partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «*Chips Joint Undertaking*», nonché per garantire lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore, pari a 3 milioni per l'anno 2023, a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per il 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante trasferimento dalla sezione nazionale del FIRST.



### **Articolo 7** (*Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche*)

La disposizione, in materia di poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche, integra l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21/2012, inserendovi un periodo aggiuntivo che ricomprende, all'interno della disciplina di settore, specifiche operazioni riferite ad attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali e di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché alle tecnologie di produzione alimentare. La disposizione in esame non attribuisce nuovi compiti e funzioni all'amministrazione competente a ricevere e istruire le relative notifiche (ossia il Dipartimento appositamente preposto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), ma prevede soltanto, al comma 1, che l'esercizio dei poteri speciali è consentito anche all'interno del medesimo gruppo quando concerne gli asset indicati nell'ambito di attività infragruppo che riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea e, al comma 2, che i dPCM adottati ai sensi dell'art. 2, decreto-legge n. 21/2012 siano adeguati all'art. 2, comma 1-ter, del citato decreto-legge. All'attività amministrativa conseguente si provvede, in seno alla Presidenza del Consiglio e delle amministrazioni eventualmente competenti per materia, nell'ambito delle risorse umane specializzate, finanziarie e strumentali già disponibili per le questioni afferenti all'esercizio dei poteri di Golden power.

### **Articolo 8** (*Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione*)

La disposizione si limita ad ampliare l'arco temporale in cui vigono restrizioni per le grandi imprese (individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003) che hanno ricevuto l'agevolazione e che intendono delocalizzare in tutto o in parte la propria attività. Essa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 9** (*Interventi in materia di opere di interesse strategico*)

Prevede che siano considerati di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di osservatori astronomici nel territorio nazionale, nell'ambito di programmi finanziati da ESA e ASI. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 10** (*Misure urgenti nel settore della pesca*)

La norma ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) che sta infestando alcune zone costiere italiane, creando gravi danni all'economia del settore ittico. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 2,9 milioni di euro a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca, comprendendo con tale termine tutte le forme associative del settore, quali, ad esempio, le cooperative, che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Alla relativa copertura si



provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

### **Articolo 11** (*Misure urgenti per le produzioni viticole*)

Con il comma 1, l'articolo deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, consentendo l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese viticole che, a causa dell'andamento stagionale particolarmente umido della primavera 2023, hanno subito danni alle produzioni di uva. Le regioni territorialmente competenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale entro trenta giorni dal ricevimento provvede all'istruttoria ed all'emanazione del decreto di declaratoria.

Il comma 2 stabilisce i criteri di determinazione del fabbisogno di spesa ai fini della ripartizione delle risorse disponibili tra le regioni.

Il comma 3 destina nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del "Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori", come finanziato annualmente con le risorse provenienti dal Fondo protezione civile.

### **Articolo 12** (*Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa*)

Dagli archivi gestionali INPS la proroga della concessione di ulteriori 10 mesi di CIGS per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024 riguarderebbe un numero di dipendenti pari a 3.238 lavoratori attualmente fruitori del trattamento di integrazione salariale (lettura maggio 2023).

Tale platea è stata nettizzata della parte di lavoratori che maturano il requisito per il diritto alla pensione nell'anno 2023 (pari a 450 lavoratori).

Per coloro che maturano il diritto a pensione nel corso dell'anno 2024 la prestazione CIG è stata calcolata pro-quota per i mesi fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.

La platea oggetto del comma 1 del presente articolo, alla luce di quanto sopra esposto, si riduce a 2.788 lavoratori, di cui 186 prossimi pensionati nel 2024. La quantificazione dell'onere derivante dalla prestazione in esame è stata effettuata sui dati individuali relativi alle retribuzioni (comprehensive dell'indennità di volo se presente), decorrenze della pensione e mesi di CIG concedibili.

Tuttavia, per fornire una indicazione media dei parametri utilizzati, dagli archivi si evince che la retribuzione media mensile individuale 2023 è pari a 2.286 euro, il numero medio di mesi di prestazione CIG concedibili nel 2024 è pari 9,65 con importo medio mensile CIG 2024 pari a 1.288,4 euro.

I massimali di CIGS e Naspì sono stati rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel DEF 2023 deliberato l'11 aprile 2023 ed è stata considerata un'aliquota contributiva IVS pari al 33%.

Si precisa che, si prevede un onere per l'anno 2024 per effetto del licenziamento al termine dell'ulteriore periodo di proroga CIGS di cui al presente provvedimento in relazione all'esonero dalla corresponsione del ticket licenziamento.



La quantificazione dell'onere derivante dall'esonero contributivo concesso ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori oggetto della presente norma è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

Platea oggetto di sgravio: dai 2.788 lavoratori potenziali beneficiari della proroga CIGS 2024 sono stati esclusi i 186 lavoratori per i quali matura il requisito pensionistico nel corso del 2024. Della platea risultante è stata ipotizzata l'assunzione per il 20% dei lavoratori in data 1° luglio 2024.

Durata sgravio 36 mesi;

Limite massimo annuo di sgravio: 6.000 euro;

- Retribuzione media mensile 2024: 2.366 euro;
- Importo medio mensile CIGS 2024: 1.288,4 euro;
- Aliquota contributiva media a carico del datore di lavoro: 31%;
- Aliquota fiscale media: 23%

In considerazione dell'esonero contributivo di cui al comma 6, riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni dei lavoratori percettori della proroga CIGS, nella tabella seguente è riportato l'onere per tale proroga CIGS prevista dalla disposizione in esame al netto del minor onere derivante dalla mancata fruizione della CIGS fino al 31/10/2024 dalla data di assunzione ipotizzata al 1° luglio 2024.

### **ALITALIA - STIMA ONERI NETTI PER PROROGA CIGS 10 MESI NEL 2024** (importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Anno	Oneri 10 mesi CIGS 2024			Prestazione integrativa FdS Trasporto Aereo (60% retr. nel limite di 2.500 euro) – commi 3 e 4	Onere per esonero versamento quote di accantonament o TFR Comma 5	Onere per esonero versamento Ticket licenziament o Comma 5
	Prestazioni	Coperture figurative	Totale (comma 1)			
2024	-32,0	-19,2	-51,2	-5,8	-6,6	-8,7

Nella tabella seguente è riportato l'onere derivante dalla concessione dell'esonero contributivo di cui al comma 6.



**ALITALIA - Onere derivante dall'esonero contributivo per  
l'assunzione dei lavoratori fruitori della proroga della CIGS dal  
1/1/2024 al 31/10/2024**  
(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la  
finanza pubblica)

Anno	Onere di esonero al lordo degli effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere di esonero al netto degli effetti fiscali
2024	-1,3	0,0	-1,3
2025	-3,1	0,5	-2,6
2026	-3,1	1,0	-2,1
2027	-1,8	0,7	-1,1
2028	0	0,2	0,2
2029	0	-0,3	-0,3
2030	0	0,0	0,0
2031	0	0,0	0,0
2032	0	0,0	0,0
2033	0	0,0	0,0

**Agli oneri del comma 1** pari a 51,2 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità

**Agli oneri del comma 3** pari a 5,8 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

**Agli oneri del comma 5** pari a 15,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 21,9 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

**Agli oneri del comma 6** pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate valutate in 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1,0 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 6;



b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,72 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,43 milioni di euro per l'anno 2029 mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità, anche al fine di assicurare la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni.

### **CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI**

**Articolo 13** (*Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale*)

In relazione a programmi di investimento strategici nazionali individuati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, la disposizione intende attribuire a un commissario straordinario di Governo, appositamente nominato, i poteri di coordinamento dell'azione amministrativa necessari per la realizzazione degli interventi relativi al programma di interesse strategico nazionale. Il Commissario può provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159/2011, dei poteri sostitutivi sugli assetti societari di cui al d.l. n. 21/2012, nonché dei vincoli unionali. Il Commissario al quale non spettano gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Unità di missione "Attrazione e sblocco degli investimenti", di cui all'art. 30 del DL n. 50 del 2022.

Pertanto, dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 14** (*Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158*)

Il **comma 1** prevede un regime di deroga in favore della Società in relazione a talune previsioni di cui al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i costi della remunerazione dei dirigenti e dei dipendenti sono a carico della Società e che vi è capienza nel bilancio della Società per coprire i predetti maggiori oneri.

In linea con quanto previsto dal comma 1, il **comma 2** dell'articolo in oggetto è volto a chiarire la determinazione dei compensi dei dirigenti e dei dipendenti applicabile alla Società, ai quali non si applica la disposizione di cui all'art. 23-bis, comma 1, del DL n. 201 del 2011, anche al fine di assicurare alla stessa la disponibilità di professionalità necessarie e garantire compensi adeguati alle straordinarie responsabilità poste in capo alla Società.

Per gli amministratori, invece, è previsto che ai fini del loro trattamento economico, la società venga ricompresa nella prima fascia di cui al decreto attuativo dell'articolo 23-bis del citato



DL. In particolare, il secondo periodo del comma 2 prevede la classificazione della Società nella fascia più alta delle cinque fasce individuate dall'articolo 23-bis del d.l. n. 201 del 2011 e dall'articolo 11, comma 6 del d.lgs. n. 175 del 2016. Si evidenzia infatti che gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi definiti dal DM 24 dicembre 2013, n. 166, adottato in attuazione del predetto articolo 23-bis - riferiti al valore di produzione, agli investimenti e al numero di dipendenti, desunti dal valore medio degli ultimi tre esercizi - non sono applicabili alla Società Stretto di Messina, che dal 2013 al 2023 è stata sottoposta a gestione liquidatoria. Per le medesime ragioni, si introduce una deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai criteri di determinazione del costo annuale sostenuto per i compensi dei predetti amministratori, che non possono superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013.

Il **comma 3** specifica che sono derogati i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedendo così una deroga al tetto pari a 240.000,00 euro derivante dal cumulo tra trattamenti previdenziali e altri trattamenti economici.

Come rilevato in relazione al comma 1, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i costi della remunerazione dei membri degli organi sociali sono a carico della Società e che anche rispetto a questi oneri il bilancio della Società si dimostra capiente

Il **comma 4** modifica il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, relativamente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale della Società da parte del Ministero dell'economia e delle Finanze.

In particolare, il comma in oggetto prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, un aumento di capitale pari a:

- **50 milioni di euro**, già stanziati ai sensi dall'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; e
- **320 milioni di euro**, già stanziati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35. Al riguardo, si rileva che il citato articolo 4, comma 9 prevede la copertura finanziaria mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'aumento di capitale sarebbe realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze a risorse invariate, utilizzando somme già stanziati ai sensi dall'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 35 del 2023.

Si precisa che tali risorse erano stanziati dal decreto-legge n. 35 del 2023 per le operazioni relative al trasferimento di una quota della partecipazione di ANAS al Ministero



dell'economia e delle finanze, il cui valore doveva essere determinato sulla base di una relazione giurata di stima di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 35 del 2023. La complessità di tale determinazione in una società che ha visto di recente (1° aprile 2023) revocato uno stato di liquidazione proseguito per circa dieci anni induce a perseguire ai fini del perfezionamento dell'azionariato la soluzione alternativa dell'aumento di capitale riservato al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, alla lettera b), si dispone la sostituzione del comma 3 dell'articolo 2 del DL n. 35/2023 e, in tale contesto, prevede in materia tributaria che tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al comma in parola sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito.

#### **Articolo 15** (*Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio*)

Al fine di dare urgente attuazione in via amministrativa al regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, la norma delega il Governo a modificare la disciplina del servizio di ormeggio contenuta nel regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328.

La disciplina recata dal citato regolamento prevede per il servizio di ormeggio il rispetto di specifiche regole concernenti l'individuazione del numero dei prestatori del servizio e la loro selezione, individuando anche, fra i modelli organizzativi compatibili con l'ordinamento dell'Unione, quello dell'operatore interno, a cui i prestatori del servizio di ormeggio erano di fatto assimilabili.

Alla luce di quanto rappresentato l'adeguamento delle disposizioni concernenti il servizio di ormeggio si rende pertanto necessario ed urgente per dare attuazione in via amministrativa al citato regolamento 2017/352 e assicurare la conformità della disciplina di settore alla normativa eurounitaria e per garantire un'efficiente gestione delle attività portuali afferenti alla sicurezza della in condizioni trasparenti e non discriminatorie.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 16** (*Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali*)

Il **comma 1**, modificando l'articolo 44-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevede una misura di semplificazione del procedimento di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi autostradali indicati nell'Allegato IV-bis al citato decreto-legge 77/2021.

In particolare, si prevede che, qualora il progetto esecutivo sia stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e siano scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico finanziario, la relazione contenente il quadro conoscitivo posto a base del progetto, la coerenza delle scelte



progettuali con le norme vigenti e la presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere sia soggetta all'attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a) dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023 n. 36. In tali casi, ai fini della conclusione dell'iter di approvazione dei progetti, non è più richiesto il parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sugli aspetti progettuali riportati nella relazione trasmessa unitamente al progetto.

La disposizione, si limita ad introdurre norme di semplificazione per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese, tali da garantire il rispetto del cronoprogramma previsto. Dalla stessa, dunque, non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 17** (*Misure urgenti per il trasporto pubblico locale*)

Il **comma 1, lettera a)**, modifica le modalità di riparto del Fondo Nazionale TPL, al fine di prevedere che una quota pari al 50% delle risorse del medesimo sia distribuita tenendo conto non solo dei costi standard, ma anche dei servizi di TPL complessivamente eserciti in ciascuna regione, come risultanti dai dati dell'Osservatorio nazionale TPL.

Il **comma 1, lettera b)**, prevede l'applicazione in via esclusiva delle modalità di riparto delle risorse sopra indicate, al fine di non bloccare la ripartizione del Fondo nelle more dell'adozione del decreto MIT che definisca gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi.

**Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, che ridefiniscono i criteri di riparto del Fondo Nazionale TPL. Da esse, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 2** modifica l'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 1957, n. 614 al fine di ampliare, non limitandola ai soli funzionari dell'amministrazione dello Stato in servizio, la platea dei soggetti aventi professionalità altamente qualificate da poter essere nominati Gestori della navigazione laghi Garda, Maggiore e di Como da parte del Ministro.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione della previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 che, in relazione alla determinazione del compenso del gestore, che rimane invariato, continua a prevedere il rinvio alla disciplina recata dal citato articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativa al limite del trattamento retributivo per gli incarichi dalle amministrazioni dello Stato. Inoltre, la norma reca espressamente la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo si precisa che la disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica in quanto rimane inalterata la fonte di copertura della retribuzione spettante al Gestore, che continua a trovare copertura nell'ambito delle risorse del bilancio dell'ente. La disposizione, infatti, consentendo lo svolgimento delle sopra dette funzioni anche a soggetti estranei al perimetro della pubblica amministrazione non determina un aggravio per la finanza pubblica



in quanto il costo a carico dell'ente rimane invariato a prescindere dal soggetto che svolge la funzione di gestore, a cui viene corrisposto.

Il **comma 3** attribuisce al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma, i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025, nei limiti delle risorse disponibili per gli scopi.

A tale scopo, stante l'elevato grado di complessità degli interventi infrastrutturali da realizzare, si prevede che il Commissario Straordinario operi continuando ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche, nel caso di fusione di detta società con altra ugualmente sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale. In relazione a tale facoltà di avvalimento, il Commissario straordinario può riconoscere una remunerazione per le funzioni tecniche a valere sul Quadro Economico degli interventi, in linea con quanto previsto dall'allegato I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (articolo 45, comma 1 codice dei contratti).

Le descritte disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, per la realizzazione degli interventi, il Commissario opera nei limiti delle risorse disponibili per gli scopi e gli oneri connessi al previsto avvalimento della Società sono posti a carico dei quadri economici degli interventi.

#### **Articolo 18** (*Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*)

L'articolo in oggetto introduce disposizioni volte a **garantire il rispetto del cronoprogramma** dei progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse PNRR, PNC o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

In particolare, si introducono misure semplificatorie e acceleratorie di modifica del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e come successivamente modificato dal decreto-legge n. 13/2023. In particolare, le nuove disposizioni:

- modificano l'articolo 48, comma 5, al fine di applicare l'iter procedurale disciplinato dall'art. 48 (i.e. conferenza di servizi a cura di RFI) per l'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con le opere ferroviarie i cui progetti, per indisponibilità degli stessi, non siano stati approvati unitamente al progetto ferroviario (**lettera a**));
- modificano l'articolo 48-bis, comma 1, stabilendo che, per i progetti PNRR/PNC o cofinanziati da fondi strutturali UE, la procedura semplificata di cui agli articoli 44 e 48 del medesimo decreto può applicarsi anche nel caso in cui, per indisponibilità dei relativi progetti, non sia stato possibile approvare le predette opere unitamente al progetto ferroviario; in un'ottica di accelerazione, la modifica consentirà a RFI di avviare l'iter per approvare le sole opere relative alle infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali



alla realizzazione delle infrastrutture ferroviarie, ivi incluse le opere di risoluzione delle interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, con i medesimi effetti previsti dalla normativa di riferimento (i.e. art. 52-bis e ss. del DPR 327/2023) (**lettera b**)).

Il **comma 2** detta disposizioni finalizzate ad adeguare il contributo statale per lo straordinario incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prezzi energetici riconosciuti ai contratti pubblici affidati a contraente generale dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.a. e finanziati anche in parte sulle risorse del PNRR. Per tali contratti, in ragione dell'esigenza di garantire il rispetto dei cronoprogrammi e degli obblighi di rendicontazione imposti dall'accesso ai finanziamenti europei, si rende necessario adeguare le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020 per gli anni 2023 e 2024.

In particolare si prevede che ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024, sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziata a legislazione vigente.

Il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche - allocato nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (capitolo 7007 M/P/A 14/10/2) - è stato istituito per far fronte ai maggiori fabbisogni finanziari connessi al finanziamento delle opere pubbliche in ragione di sopravvenute esigenze, motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. Con normativa successiva, a seguito dell'aumento dei materiali da costruzioni causato dalla pandemia e poi dalla guerra russo-ucraina, il Fondo è stato finalizzato anche alla compensazione dei prezzi di materiali e delle lavorazioni degli appalti pubblici.

Le risorse assegnate a partire dall'anno 2020 si sono rivelate congrue e coprono, ad oggi, tutte le richieste presentate secondo le tempistiche e nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

In particolare, per l'anno in corso è stata liquidata per intero la prima *tranche* di istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2023 (prima finestra), mentre è in corso di verifica e liquidazione la seconda *tranche* di istanze, presentate entro il 31 luglio (seconda finestra). Rimangono da attivare la terza e quarta *tranche* di istanze, che potranno essere presentate, rispettivamente, entro il 30 ottobre 2023 e il 31 gennaio 2024.

Alla data del 1° agosto 2023, sono disponibili sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche euro 998.079.349,65 in termini di residui di lettera f) di provenienza 2022 ed euro 1.495.320.291,48 in termini di competenza 2023, oltre che euro 550.000.000,00 per l'anno 2024 ed euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (dati Sicoge).

A valere sulle risorse sopra indicate si prevede di procedere alle seguenti erogazioni:



- seconda finestra chiusa il 31 luglio 2023: sono state presentate n. 2962 istanze, per complessivi **euro 454.724.021,75**. Considerando un integrale accoglimento di tali istanze, tale importo verrà erogato utilizzando le risorse in conto residui 2022.
- terza finestra, chiusura entro il 30 ottobre 2023: sulla base di un cautelativo trend di spesa, si stimano richieste per complessivi **euro 500.000.000,00**. Considerando un integrale accoglimento delle istanze, il predetto importo verrà soddisfatto utilizzando le risorse in conto residui 2022.
- quarta finestra, chiusura entro il 31 gennaio 2024: sulla base di un cautelativo trend di spesa, si stimano richieste per complessivi **euro 500.000.000,00**. Considerando un integrale accoglimento delle istanze, il predetto importo verrà soddisfatto utilizzando, nell'esercizio finanziario 2024, le risorse disponibili in conto residui 2022 e 2023.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri di cui al comma 2, la stima è stata effettuata sulla base della produzione attesa. In particolare, R.F.I. rappresenta che l'incremento richiesto è volto ad allineare i riconoscimenti da effettuare ai contraenti generali a quelli derivanti dall'applicazione dei tariffari aggiornati negli appalti ordinari. Le stime sono state effettuate mediante la verifica dell'incremento medio delle tariffe RFI 2023 rispetto alle tariffe del 2011 (l'Atto integrativo del Terzo Valico dei Giovi risale infatti al 2011), del 2018 (l'Atto integrativo del 1° lotto funzionale della Tratta Brescia – Verona è stato sottoscritto tra le parti nel 2018) e del 2020 (l'Atto integrativo del 1° lotto funzionale della Tratta Verona – Vicenza è stato sottoscritto tra le parti nel 2020). Si tratta quindi di variazioni rispetto ai prezzi di materiali da costruzione, dell'energia e dei carburanti intervenute dalla data di sottoscrizione dei predetti contratti ad oggi, ma anche le esigenze emerse nel corso dell'esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante rendono necessario prevedere – in via straordinaria – una integrazione del quadro economico e finanziario dei tre predetti interventi

Al fine di assicurare lo svolgimento, da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei controlli sostanziali sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano, il **comma 3** autorizza la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

A tal fine, è individuata la copertura finanziaria degli oneri, disponendo la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La quantificazione del costo annuale a regime derivante dalla norma in esame è di euro 180.000, calcolata secondo i dati riportati nella seguente tabella.



Preliminarmente, si rappresenta che l'Unità di missione PNRR dovrà attivare controlli sostanziali per il 10% del totale dei CUP rilasciati (pari a n. 1.200). Ciascuna missione *in loco* richiede la presenza necessaria di n. 3 dipendenti e la permanenza di n. 2 giorni sul luogo del controllo.

La stima delle spese per vitto è stata effettuata sulla base dei limiti vigenti previsti per il personale della pubblica Amministrazione, considerando anche la presenza di un dirigente di seconda fascia (due pasti giornalieri: euro 44,26 per il personale delle Aree ed euro 61,10 per il personale con qualifica dirigenziale). La stima delle spese per trasporto è stata quantificata considerando un tragitto medio di 800 km a/r, con trasporto ferroviario o aereo. Le spese per alloggio sono state quantificate considerando un costo medio per pernottamento, per persona, pari a 200 euro.

numero missioni annuali	personale coinvolto	vitto giornaliero	alloggio giornaliero	trasporto	costo per persona per missione	costo totale annuo
120	3	50,00 €	200,00 €	200,00 €	500,00 €	180.000,00 €

**Articolo 19** (*Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali*)

Al fine di realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, si ritiene necessaria l'istituzione di un apposito fondo, denominato 'Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni' (di seguito il "**Fondo**").

In particolare, il **comma 1**, prevede che il Fondo sia istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di:

- 18 milioni di euro per l'anno 2023;
- 20 milioni di euro per l'anno 2024;
- 12 milioni di euro per l'anno 2025.

Al Fondo possono accedere i comuni individuati, in relazione al rispettivo numero di abitanti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo non superiore alla soglia determinata con il predetto decreto interministeriale. Al riguardo la norma specifica che sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste.

Si evidenzia che il decreto interministeriale di attuazione della disposizione in esame potrà prevedere l'erogazione ai comuni beneficiari, all'esito della pubblicazione della graduatoria, di una anticipazione ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in misura non superiore al 30 per cento dell'importo complessivamente ammesso a finanziamento. Attraverso tale meccanismo di anticipazione, potrà essere garantito un utilizzo delle risorse disponibili da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coerente con i limiti temporali di impegno contabile.



Gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto tengono conto del presumibile grado di realizzo degli interventi e della predetta anticipazione.

I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 stabiliscono le tempistiche e modalità di accesso al Fondo. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che recano la procedura per l'accesso al Fondo dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Agli oneri di cui al comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in relazione alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'art. 6, comma 2 del DL n. 154/2008 per un importo di 12,6 milioni per l'anno 2024.

Il **comma 9** è volto ad assicurare un'accelerazione della ristrutturazione antisismica del ponte del ponte sul Po, sito tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito lungo la S.P. ex S.S. n. 413 "Romana" (costruito tra il 1964 e 1966) nella sua interezza (alveo+golena).

La disposizione autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito.

Si riportano di seguito i dettagli dell'opera e il relativo stato di avanzamento progettuale del "tratto golenale".

Il problema originario afferente alla completa ristrutturazione del ponte lungo la S.P. Ex S.S. n.413 "Romana" è legato alla diversa tipologia di intervento prevista inizialmente per il "tratto in golena" e per il "tratto in alveo" del manufatto esistente. Per il primo era previsto un risanamento conservativo e miglioramento statico, mentre per il secondo la completa ristrutturazione antisismica (in corso di esecuzione).

La scelta dei tipi di intervento da eseguire è stata vincolata sia al diverso grado di ammaloramento dei due tratti di ponte (degrado calcestruzzo e acciaio per il primo, gravi cedimenti fondazionali con conseguenti deformazioni del piano viario per il secondo), sia alla disponibilità di risorse finanziarie da investire da parte dell'Ente.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori per il "tratto in alveo" è emersa in modo decisivo l'inattuabilità di un "mero" intervento di risanamento conservativo e miglioramento statico del "tratto golenale" e la contemporanea necessità di eseguirne invece una completa ristrutturazione antisismica per garantire l'omogeneità di risposta al sisma da parte di tutto il manufatto, quindi garantire la miglior sicurezza possibile agli utenti della strada e la durabilità dell'opera nel tempo.

A seguito del reperimento di nuove risorse finanziarie è stato possibile per la Provincia di Mantova pervenire alla redazione del *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la completa ristrutturazione antisismica* (per brevità P.F.T.E.) per il tratto golenale del ponte. Ad oggi quindi, sul "tratto golenale", il P.F.T.E. è l'unica fase progettuale affrontata dalla



Provincia. Attualmente tale fase progettuale è in procinto di essere perfezionata intervenendo su alcuni aspetti tecnico-realizzativi del manufatto a seguito del verificarsi dei seguenti eventi:

- a) il notevole aumento dell'importo del quadro economico dell'opera, non più sostenibile da parte dell'Ente;
- b) l'improcrastinabile necessità di mettere in sicurezza il ponte esistente che ha spinto la Provincia di Mantova all'esigenza di realizzare una campata di transizione provvisoria in acciaio (lavori in corso di esecuzione) tra il nuovo ponte ad arco e il tratto golenale dell'esistente al fine di affrancarsi dal "tratto in alveo" gravemente deformato e deviare il traffico sul nuovo ponte ad arco collocato in posizione provvisoria. Scelta, questa, dettata dall'impossibilità da parte dell'Ente di poter affidare all'attuale R.T.I. esecutore dei lavori del "tratto in alveo" anche la *progettazione definitiva ed esecutiva* oltre l'*esecuzione dei lavori* del "tratto golenale" del ponte, sia per quanto indicato al precedente punto a), sia per la conferma a non procedere in tal senso, avuta da ANAC con propria delibera n.504 del 02.11.2022.

### Quadro riassuntivo fonti di finanziamento.

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento in disponibilità della Provincia di Mantova per un complessivo di euro **15.561.536,06**.

pSBPo tratto golenale		
Importo impegnato [€]	Fonte finanziamento	CAPITOLO uscente
900.000,00 €	Regione Lombardia	67118/50
475.000,00 €	Provincia di Mantova (da Autostrada A22)	67118/50
1.000.000,00 €	Avanzo libero Provincia MN 2017	67118/60
3.142.308,70 €	Decreto Ponti annualità 2021	67118/57
3.581.157,38 €	Decreto Ponti annualità 2022	67118/11
5.251.000,00 €	Contributo Struttura Commissariale Sisma 20 e 29 maggio 2012	67118/55
1.212.069,98 €	Ulteriore Avanzo libero Provincia MN 2020	67118/61
<b>15.561.536,06 €</b>		

### Cronoprogramma dell'intervento.

Alla luce di quanto espresso, è previsto l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori che, all'epoca dell'approvazione in linea tecnica del P.F.T.E. (Decreto del Presidente n.91 del 02-08-2021), prevedeva la completa ristrutturazione antisismica del manufatto in 425 gg naturali e consecutivi.

### Quadro economico dell'opera.

L'importo complessivo quantificato nel Q.E.G. per l'aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è pari a Euro 25.367.000,00 (Allegato n.1).



Ad oggi la Provincia di Mantova è in grado di far fronte a tale importo per un valore pari a euro 15.561.536,06.

Il Protocollo d'Intesa sottoscritto a luglio 2023 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Lombardia - Provincia di Mantova relativo al cofinanziamento dell'intervento denominato *S.P. ex S.S. n. 413 "Romana" - Intervento di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po in comune di San Benedetto Po (CUP G41B21003100005)*, prevede l'impegno del Ministero a finanziare l'intervento per un importo pari a euro 6.500.000,00, di Regione Lombardia per un importo pari a euro 3.500.000,00 (totale cofinanziamento euro 10.000.000,00) e della Provincia di Mantova (soggetto beneficiario dei predetti contributi) in qualità di responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione.

Per quanto concerne la quota di finanziamento di competenza della Regione Lombardia, essa è garantita dalla delibera n. XII/690, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 17 luglio 2023, recante *"Piano Lombardia – Programma degli interventi per la ripresa economica. Aggiornamento dell'Allegato 1 della DGR n. XI/6047/2022. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per l'intervento S.P. ex S.S. n. 413 "romana" - intervento di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po in Comune di San Benedetto Po tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia e Provincia di Mantova - CUP G41B21003100005"*. In particolare, la citata delibera dispone che «la copertura degli oneri finanziari previsti a carico di Regione Lombardia per il finanziamento dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 3.500.000,00 a favore della Provincia di Mantova è garantita dalle risorse stanziare sul Fondo "Interventi per la ripresa economica" del bilancio 2023/2025, annualità 2024 e 2025».

La disposizione pertanto autorizza la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2024 e di euro 2,5 milioni per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### **Articolo 20** (*Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto*)

Il **comma 1** introduce una precisazione all'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di escludere il settore del trasporto merci dalle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, essendo (già) competente in tale settore il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Trattasi di attività relative alla definizione delle condizioni ottimali di esercizio dei servizi nel settore autotrasporto merci, del monitoraggio e del controllo delle attività svolte dagli operatori del settore, al fine di garantire l'effettiva concorrenza nei mercati di riferimento nonché il contenimento dei costi per gli utenti.

Alla luce delle funzioni e dei compiti svolti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel settore dell'autotrasporto merci emerge la necessità di chiarire che esula dalle competenze dell'Autorità per la regolazione dei trasporti il relativo settore.



La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le funzioni escluse dal perimetro delle competenze della Autorità sono già svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 2 – Si premette che il comma 6, lettera b), del citato articolo 37 prevede, al fine di garantire il funzionamento dell’Autorità e l’esercizio delle relative competenze la stessa provveda mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all’1 per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In attuazione alla sopra richiamata disposizione, da ultimo, l’Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato la delibera 6 dicembre 2022 n. 242/2022 che individua la misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2023.

Si precisa, tuttavia, che i predetti contributi non sono mai stati incassati dall’Autorità anche in ragione del fatto che nelle annualità 2021, 2022 e 2023 il legislatore ha disposto l’esonero dal pagamento del citato contributo obbligatorio di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all’Autorità di regolazione dei trasporti da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi.

Pertanto il comma 2 precisa, infine, che, in conseguenza della modifica apportata dalla proposta normativa, a far data dalla entrata in vigore del presente decreto, il contributo che gli operatori del settore trasporto merci sono tenuti a versare all’Autorità è soppresso, non svolgendo la stessa alcuna attività pertinente al predetto settore.

#### **Articolo 21** (*Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria*)

I commi da 1 a 5 prevedono l’attribuzione ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2018 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del d.lgs. n. 267 del 2000, di un’anticipazione, previa apposita istanza dell’ente interessato, fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell’anticipazione erogata. In particolare, vengono disciplinate le modalità di riparto dell’anticipazione, prevedendo che sia concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell’interno nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del testo unico di cui



al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per le province e le città metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione è fissato in 20 euro per abitante). Sono, inoltre, stabilite le modalità di restituzione e di recupero da parte del Ministero dell'interno in caso di mancata autonoma restituzione.

Le norme in esame non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'anticipazione è concessa a valere sul fondo di rotazione ed è destinata a estinguere la massa passiva degli Organi straordinari di liquidazione, senza ampliare la capacità di spesa degli enti.

Alla data del 7 agosto 2023 la relativa contabilità speciale presentava una capienza pari a euro 941.867.802,43, al netto dei pignoramenti inestinti pari ad euro 52.391.744,12. Le richieste complessive di accesso al fondo non ancora erogate sono pari a complessivi euro 217.901.851,55. Pertanto, l'effettiva disponibilità del fondo alla suddetta data del 7 agosto 2023 è pari ad euro 723.965.950,88. Al fondo sono inoltre versate le rate semestrali di ammortamento delle anticipazioni già concesse scadenti nel mese di aprile e ottobre di ciascun anno pari a complessivi euro 104.090.295 per l'anno 2023 (già versate per 18.337.002), euro 98.452.817 per l'anno 2024, euro 68.105.537 per l'anno 2025 ed euro 53.948.717 per l'anno 2026.

Il comma 6 prevede che ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia assegnato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati Istat nella misura indicata dalla tabella 1 allegata al presente decreto-legge. La norma determina un onere per il 2023 pari a 2 milioni di euro cui si provvede mediante corrispondente riduzione sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **Articolo 22** (*Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti*)

La norma proposta, finalizzata a garantire l'assetto delle funzioni esistenti incise dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 2023, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 23** (*Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*)

**Comma 1, lettera a), punto 1):** la norma è volta a consentire alla Guardia di finanza di utilizzare le risorse stanziata a legislazione vigente, per l'anno 2023, sui pertinenti capitoli di investimento del Corpo, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione.

La disposizione presenta carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



**Comma 1, lettera a), punto 2):** la disposizione modifica l'articolo 20-quinquies del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. In particolare, la norma, per ragioni di efficienza e di celerità, autorizza il Commissario straordinario alla ricostruzione all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale, al fine di consentirgli di procedere ai soli pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento:

- alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all'articolo 20-ter, comma 3;
- agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali;
- agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), n. 1).

Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

**Comma 1, lettera b):** la disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20-sexies, comma 6 del decreto legge 61 del 2023 per un importo di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023 da finalizzare alle attività produttive, situate nei territori di cui all'allegato 1 del citato decreto-legge, che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, commi dal 2 al 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

Sulla base delle informazioni aggiornate che si sono rese disponibili, si stima una riduzione complessiva, con riferimento al II trimestre 2023, del fabbisogno finanziario relativo alle misure di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del DL 34/2023. Per quantificare i risparmi di spesa è stata seguita la seguente metodologia.

Alla luce della riduzione dei prezzi di energia elettrica e gas registrata nel secondo trimestre del 2023, si stima che gli oneri, per il 2023, derivanti dall'art. 4, commi 2-5 del DL 34/2023 siano pari 1.199,01 milioni di euro, in luogo di quelli stimati nella relazione tecnica originaria pari a 1.348,66 milioni di euro. In particolare, dal monitoraggio del sito del GME Gestore Mercati Energetici si desume che i prezzi medi di energia elettrica e gas nel primo trimestre del 2023 sono stati pari rispettivamente a 115,24 €/MWh e 38,40 €/MWh (mentre quelli considerati ai fini della stima ex ante da ARERA erano stati rispettivamente pari a 130 €/MWh e 43 €/MWh).

Pertanto, applicando i prezzi medi consuntivati nel secondo trimestre 2023 in luogo di quelli stimati ex ante, si stimano economie di spesa per il 2023 pari a 149,65 milioni di euro, distribuiti come riportato nella tabella seguente:

	<b>Risparmi di spesa</b>
Energivori	48,91
Non energivori	43,44
Gasivori	45,96



Non gasivori	11,34
<b>Totale</b>	<b>149,65</b>

In milioni di euro

## CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE

### **Articolo 24** (*Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica*)

La norma dispone l'estensione dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 del termine finale per fruire dell'agevolazione del 110% di cui all'articolo 119 del DL 34/2020, per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari per i quali alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione in esame non determina effetti, in coerenza con la proroga precedente (da marzo a settembre 2023 - DL 11/2023), in quanto non determina un ampliamento della platea dei beneficiari, ma concede solo la possibilità di ultimare i lavori sempre nella stessa annualità.

### **Articolo 25** (*Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*)

Le disposizioni del comma 1, che introducono un obbligo di comunicazione in capo all'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, sono di carattere procedurale e, pertanto, non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 2, che stabiliscono che in caso di mancata comunicazione entro termini previsti dal comma 1 è comminata una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro, sono suscettibili di determinare effetti positivi di gettito che prudenzialmente non vengono quantificati.

Il comma 3 non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 26** (*Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse*)

La norma istituisce per il 2023 un'imposta straordinaria a carico delle banche. Detta imposta è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore tra i seguenti:

- l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine di interesse nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
- l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno



il 10 per cento il medesimo margine di interesse nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

In ogni caso, l'ammontare dell'imposta straordinaria non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell'attivo patrimoniale relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione determina effetti positivi in termini di entrate prudenzialmente non stimati. Al riguardo, il comma 7 prevede che le maggiori entrate derivanti dalla misura affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

#### **Articolo 27** (*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*)

L'articolo 27, sotto l'aspetto strettamente tributario, non determina effetti considerato che, nello stesso, è disposto che non sono soggette a riduzione le imposte sostenute per la estinzione anticipata dei contratti di credito.

### **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 28** (*Disposizioni finanziarie*)

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Articolo 29** (*Entrata in vigore*)

Reca l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

10/08/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

